

Regolamento di applicazione concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo del Circolo medico 3 Valli

1. Basi legali

- 1.1. Il Comitato del circolo medico delle 3 Valli (CMTV) disciplina e organizza il servizio di picchetto festivo e notturno nel territorio di sua competenza, conformemente al Regolamento dell'Ordine dei medici del Canton Ticino (OMCT) entrato in vigore il 1.10.2020, che concede ampio potere decisionale ai Circoli. In questo senso il presente Regolamento contiene regole ritenute necessarie viste le peculiarità del CMTV, segnatamente riguardo alla sua estensione geografica e al numero relativamente esiguo di medici affiliati.
- 1.2. Per facilità di redazione si parlerà di medico/medici usando il genere maschile, intendendo anche le Colleghe di sesso femminile, senza intento discriminatorio.

2. Definizioni

- 2.1. Per servizio di picchetto si intende la raggiungibilità ininterrotta e immediata per telefono tramite numero e abbonamenti svizzeri (o attraverso l'utilizzo di un'applicazione per smartphone approvata dall'OMCT) del medico di guardia, che deve poi garantire gli interventi necessari, durante il periodo notturno e festivo. Di principio durante il servizio il medico deve essere raggiungibile all'interno del comprensorio, a meno che la sua abitazione si trovi all'esterno del territorio del CMTV. Anche in tal caso è richiesto che il medico possa entrare nel territorio del CMTV entro un tempo ragionevole dalla chiamata. La decisione riguardo alla definizione di "ragionevole" è di competenza del Comitato del CMTV.
- 2.2. Il picchetto è garantito nei giorni feriali nella fascia oraria tra le 19.00 e le 07.00 del mattino successivo e per i giorni festivi e il fine settimana tra le 07.00 e le 07.00 del mattino successivo.

3. Assoggettamento

- 3.1. Ogni medico con libero esercizio e attività clinica nel Cantone è tenuto a collaborare al servizio di picchetto. L'obbligo di partecipare è indipendente dalla qualità di membro dell'OMCT e/o di membro di un circolo medico.
- 3.2. Se un medico esercita la propria attività prevalente nel territorio delle Tre Valli è tenuto a partecipare al servizio di picchetto del CMTV. Se un medico esercita la professione dividendola su più località, di principio è tenuto a prestare il servizio di picchetto nel circolo in cui esercita l'attività prevalente. Su richiesta del medico è possibile, con l'accordo di tutti i Circoli coinvolti (per il CMTV l'organo competente è il Comitato del CMTV), suddividere il

picchetto in più Circoli. Il medesimo principio è applicabile a medici che nel territorio delle tre Valli hanno unicamente il loro domicilio senza esercitarvi un'attività professionale.

- 3.3. Per giustificati motivi, su domanda di un medico e previa intesa con l'altro Circolo che entra in considerazione, il Comitato può autorizzare temporaneamente un medico a svolgere il servizio di picchetto altrove.
- 3.4. La sostituzione in modo sistematico di un medico di servizio con un Collega è ammessa unicamente quando sono garantite le medesime condizioni (medesima specializzazione, tempistiche di reperibilità, possibilità di consultazioni nello studio medico sul territorio).
- 3.5. Il medico che viene sostituito in modo puntuale o sistematico da un Collega per uno o più servizi di picchetto è tenuto a comunicarlo per tempo a: FCTSA, centrale di Tre Valli Soccorso, responsabile del servizio di picchetto all'interno del CMTV, case per anziani del territorio, ospedali di Acquarossa e Faido, alla Polizia Cantonale e al medico che presterà picchetto nel giorno in questione.
- 3.6. Il Comitato del CMTV segnala tempestivamente al Consiglio direttivo (CD) dell'OMCT i medici che si rifiutano di collaborare al servizio o che cercano di sottrarsi al loro dovere in tal senso.

4. Esenzioni

Il Comitato esenterà dal servizio di picchetto i medici che ne fanno richiesta scritta secondo i motivi dell'art. 5 del Regolamento OMCT. La domanda di esenzione è presentata al Comitato del CMTV, che deciderà sollecitamente tramite decisione formale impugnabile, indicando le vie di ricorso. È applicabile la procedura dell'art. 12 Regolamento OMCT.

5. Territorio

Il territorio del picchetto coincide con quello del CMTV, ovvero i Comuni di Riviera e Biasca e le Valli di Blenio e Leventina.

6. Picchetti specialistici

Il Comitato può, qualora se ne presentasse la necessità, organizzare picchetti specialistici, previa approvazione del CD dell'OMCT (art. 6.2 Reg. OMCT).

7. Indennità di servizio

È riconosciuta un'indennità di picchetto, il cui ammontare viene fissato dal Comitato del CMTV di anno in anno secondo le disponibilità finanziarie del Circolo stesso e delle convenzioni in vigore con i Comuni.

8. Dispense

8.1. Il Comitato del CMTV dispenserà di principio e secondo le esigenze del servizio dal servizio, a tempo determinato o indeterminato, se questi ne fanno richiesta scritta:

- a) Medici con più di 60 anni di età.
- b) Medici che attestino motivi di salute limitanti in modo determinante l'attività lavorativa quale medico di picchetto.
- c) Medici che svolgono la professione solo a tempo parziale, con una riduzione proporzionale al pensum lavorativo (il Comitato si riserva di richiedere la prova dell'effettiva attività ridotta).
- d) Medici che non svolgono alcuna attività in ambito privato ambulatoriale, né all'interno né all'esterno di un'istituzione privata o pubblica.
- e) Colleghe durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive il parto. Il Comitato ha facoltà di prolungare questo periodo su richiesta della Collega.
- f) A tempo determinato con possibilità di rinnovo medici di determinate discipline, per i quali non vi sono secondo l'opinione del Comitato del CMTV i requisiti minimi per sostenere un servizio di picchetto internistico.

8.2. La dispensa per motivi di salute e gravidanza è un diritto che non dipende dalle esigenze di servizio.

8.3. La domanda di dispensa, con motivazione scritta, è presentata al Comitato del CMTV che decide sollecitamente, se del caso dopo aver sentito l'istante. Contro la decisione del Comitato del CMTV è dato ricorso al Consiglio direttivo OMCT secondo la procedura prevista all'art. 12 Regolamento OMCT.

9. Contributi sostitutivi

9.1. I medici dispensati dal servizio in base all'art. 8.1 f) possono essere tenuti a versare al Circolo un contributo sostitutivo per il periodo della dispensa.

9.2. Il Comitato del CMTV fissa ogni anno l'importo del contributo sostitutivo, che deve essere proporzionale alla misura della dispensa; il suo ammontare corrisponde al minimo a 100 CHF e al massimo a 1000 CHF per giorno di picchetto esonerato, come previsto dall'art. 69 cpv. 4 Legge sanitaria.

9.3. Il medico dispensato che, nonostante diffida, non versa il contributo sostitutivo nel termine assegnatogli, potrà venir sottoposto a un precetto esecutivo per l'incasso; e la dispensa potrà essere revocata.

10. Attività amministrative del Comitato del CMTV


10.1. Il Comitato del CMTV, per il tramite del responsabile dedicato, informerà l'Assemblea del CMTV sull'attività del servizio di picchetto con un rendiconto annuale nel corso dell'assemblea ordinaria.

10.2. Il Comitato, per il tramite del responsabile dedicato, trasmetterà all'OMCT annualmente, entro il 31.12., l'elenco dei Colleghi assoggettati al servizio di picchetto; degli esentati e dei dispensati; e dei medici che partecipano a un picchetto specialistico.

11. Approvazione, entrata in vigore

Questo Regolamento modifica e sostituisce con effetto dalla sua entrata in vigore, il Regolamento del 31.5.2005; il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea del CMTV in data 3.12.2021, emendato e ratificato dal CD OMCT in data 15.12.2021 ed entra in vigore il 2.1.2022.

Dr. med. Sandro Bonetti, Presidente



Dongio, 21.12.2021